

Dott. Massimo De Prisco
Notaio in Gaeta

N. 33910 REPERTORIO

N. 13234 RACCOLTA

VOERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di gennaio

18 gennaio 2019

In Fondi Piazza Domenico Purificato.

Innanzi a me dottor Massimo De Prisco, Notaio in Gaeta, iscritto al Collegio Notarile di Latina, alle ore

E riunita

l'assemblea dell'Associazione "Ambito Territoriale di Caccia LT2", con sede in Monte San Biagio, Via Appia Mulino Selce, codice fiscale 90050560599, iscritta nel Registro persone giuridiche della Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. 1242 del 26 marzo 2007 (Boll. Uff. Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2007);

rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo TRANI Elio, nato a Monte San Biagio il 13 settembre 1962, residente a Monte San Biagio, Via Valle Viola n. 28, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il comparente dichiara che l'assemblea è stata convocata nei termini e con le modalità previste dall'attuale statuto, ed è stata chiamata per deliberare in sede straordinaria sulle seguenti modifiche:

- Approvazione modifiche Statuto - Adeguamento Legge 22 ottobre 2018 n. 7.

Preliminarmente, si procede, come da vigente statuto, alla nomina del Presidente dell'Assemblea. Per acclamazione viene nominato quale presidente il comparente Vice Presidente Mauti Massimiliano; segretario verbalizzante Marcello Rosario Caliman.

Il nominato presidente verifica la corretta composizione dell'assemblea, ed accerta che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima indetta per il 29 dicembre 2018.

Sono presenti cinquantaquattro Delegati su cento maggioranza idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In ordine modifiche proposte, il presidente ricorda che è stato messo a disposizione degli associati, presso la sede dell'Associazione, il testo dello statuto che si propone di adottare, nel quale sono recepite le modifiche previste dalla Legge Regione Lazio 7/2018. Di seguito, il presidente illustra all'assemblea le modifiche sostanziali che prevede il nuovo statuto, peraltro prevista dalla mutata normativa.

L'assemblea provvede ad approvare all'unanimità le modifiche strutturali, in materia di numero dei delegati e di numero di componenti del consiglio di amministrazione (art. 5 - art. 12).

Quanto alle modifiche "opzionali", illustra i vari punti, generalmente legati all'evoluzione che sia le norme sia la tec-

Registrato a Formia
il 1 febbraio 2019
al n. 424 Serie 1T



nica ha approvato al rapporto sociale - associativo.
L'assemblea approva all'unanimità tutte le modifiche proposte.
Il testo aggiornato dello statuto viene allegato al presente
atto sotto la lettera "A", con dispensa dalla lettura a me
notaio data dall'assemblea a nome del presidente.

Richiesto
io notaio ho rogato il presente verbale, del quale ho dato
lettura al componente che, a mia richiesta, lo approva. Con-
sta di un foglio per quattro facciate scritte parte con si-
stema elettronico da persona di mia fiducia, parte di mio pu-
gno.

Chiuso e sottoscritto alle ore venti.

Firmato in calce in originale da:

TRANI Elio

Massimo De Prisco Notaio Sigillo



STATUTO
PER L'ORGANISMO DI GESTIONE
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A STRUTTURA ASSOCIATIVA
DI CARATTERE PRIVATISTICO
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LAZIO

Articolo 1

(Denominazione, durata e sede)

1. E' costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Codice Civile un'Associazione senza fini di lucro per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia "LT-2"; negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata "(ATC-LT2)".
2. La durata dell'Associazione è fissata in anni venticinque.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 14.07.1977 n. 616 e della L. R. 2 maggio 1995, n. 17 l'Associazione chiederà alla Regione Lazio il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
4. L'Associazione ha sede in Via Appia - Km. 114.500 - Monte San Biagio (LT). Su delibera del Consiglio Direttivo essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici anche altrove, sempre nell'ambito della Regione Lazio.
5. L'Associazione salvo modifiche al Piano Faunistico Venatorio Regionale, opera attualmente nel territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Latina: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, San Felice Circeo, Sperlonga, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Terracina e Ventotene.

Articolo 2

(Servizio di tesoreria affidato ad un Istituto di Credito individuato dal Consiglio.)

1. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla L.R. 2 maggio 1995, n.17.
2. I pagamenti verranno effettuati con firma digitale sulla base della predisposizione degli ordini di pagamento (online) emessi dall'Associazione firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario, individuato nel Direttore dell'ATC.
3. L'Associazione utilizzerà inoltre il c.c. postale per consentire il versamento delle quote annuali d'iscrizione da parte dei cacciatori. Con reversale firmata congiuntamente dal Presidente e dal Direttore, tali risorse dovranno essere versate sul conto corrente bancario dell'Associazione.

Articolo 3

(scopi dell'Associazione)

1. L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "LT-2", nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio



dell'ATC.

2. A tal fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste per gli organismi di gestione dalle norme vigenti in materia, ed in particolare dalla legge 11.02.1992, n. 157 e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione, stante la natura pubblicistica delle funzioni assegnate, conforma i propri atti ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa.

3. Comunque, l'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione al capitale di società e/o consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione di selvaggina.

4. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà:

a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;

c) provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per:

- la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturali dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana vigente e successive modifiche e/o integrazioni;

- il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazioni di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture;

- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

- la collaborazione operativa ai fini della tabellazione, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

d) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;

e) effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;

f) organizzare e gestire, anche in collaborazione, con altre

organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente.

5. L'Associazione potrà, ancora:

- gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica;

- gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina.

6. Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro.

7. L'Associazione può consorziarsi con altri organismi di gestione di ATC ai fini della gestione faunistico-ambientale.

Articolo 4

(soci)

1. I Soci si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti e Enti Locali.

2. Possono essere Soci esclusivamente associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti:

a) **Cacciatori**: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Latina;

b) **Agricoltori**: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Latina;

c) **Ambientalisti**: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'Ambiente; che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Latina;

d) **Enti Locali**: i Comuni nel cui territorio insiste l'ATC.

3. Gli Enti Locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione. Per le altre categorie, le associazioni o persone giuridiche che desiderino divenire soci devono fare domanda al Consiglio Direttivo allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi della lettera C, comma 1, articolo 28 della L.R. n.17/95.

4. Il Consiglio Direttivo decide in maniera motivata sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.

5. L'esercizio del diritto di socio da parte del nuovo socio ammesso inizia a decorrere dal momento del rinnovo dell'Assemblea dei Soci in carica all'atto dell'ammissione.



Articolo 5

(delegati dei soci)

1. I Soci partecipano agli Organi associativi tramite loro Delegati, eletti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse.
2. Ciascun Socio accredita i propri Delegati all'Associazione comunicando al Consiglio Direttivo di questa i loro nominativi nonché la documentazione attestante la regolarità dell'elezione in forza delle proprie norme interne e i requisiti di eleggibilità di ciascun Delegato. La comunicazione deve avvenire almeno sei mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci.
3. Almeno quattro mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo fa conoscere ai Soci gli eventuali rilievi sull'eleggibilità di singoli suoi Delegati e/o sulla regolarità della loro elezione.
4. Almeno due mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, il Socio che abbia ricevuto i rilievi di cui al precedente comma può accreditare nuovi Delegati in sostituzione di quelli su cui siano state sollevate eccezioni, può integrare la documentazione e può contestare in tutto o in parte i rilievi ricevuti. In caso di contestazione sulla regolarità dell'elezione e sull'eleggibilità dei Delegati decide la nuova Assemblea non appena insediata.
5. I Delegati dei Soci assommano complessivamente a n. 50 (cinquanta), così ripartiti:
 - per la categoria degli Agricoltori, n. 15 (quindici);
 - per la categoria dei Cacciatori, n. 15 (quindici);
 - per la categoria degli Ambientalisti, n. 10 (dieci);
 - per la categoria degli Enti Locali, n. 10 (dieci).
6. All'interno delle categorie degli Agricoltori, dei Cacciatori e degli Ambientalisti i Delegati sono ripartiti tra le varie associazioni ammesse come socio dell'Associazione in proporzione alla rispettiva comprovata consistenza numerica nell'ambito della Provincia. Due o più Soci di una medesima categoria possono accordarsi per eleggere una delegazione unitaria, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo; in tale caso le consistenze numeriche dei vari Soci avviene in base alle determinazioni della competente Autorità amministrativa.
7. In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei Delegati a ciascuno spettante, la controversia è devoluta dal Consiglio Direttivo alla Commissione d'Appello di cui all'art. 17.

Articolo 6

(Ineleggibilità e decadenza dei Delegati)

1. Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico, i Delegati condannati anche solo in primo grado per fatti comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati socie-

tari e per reati in materia venatoria e ambientale, anche contravvenzionali, purché sia per essi prevista la pena edit-tale dell'arresto.

2. L'ineleggibilità viene meno decorsi cinque anni dalla condanna.

3. Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico i Delegati che rivestono cariche politiche.

4. La decadenza deve essere dichiarata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Delegato decaduto non può essere sostituito dall'associazione che lo ha eletto.

Articolo 7

(Quote associative)

1. L'Assemblea dei Soci determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo e in conformità alle disposizioni regionali, l'eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci ordinari e quella a carico dei cacciatori che chiedono di iscriversi all'ATCLT2. per esercitarvi l'attività venatoria, comprensiva del contributo economico di cui al comma 9 dell'art. 14 della L. n. 157/92, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 1, lettera d e comma 2, della L.R. 2 maggio 1995, n.17.

2. I diritti di socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento delle quote.

3. Il Consiglio Direttivo, o il Comitato Esecutivo se nominato, può prevedere che, previa approvazione caso per caso, il pagamento delle quote a carico dei cacciatori iscritti all'ATC venga commutato nella prestazione di servizi volontari attinenti al perseguimento degli scopi associativi.

Articolo 8

(Perdita della qualità di Socio)

1. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per estinzione.

2. Il recesso del socio è sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art. 24 codice civile.

3. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, quando abbia perso le caratteristiche che la legge pone come requisiti per far parte degli organismi direttivi degli ATC.

4. Nel caso che un Socio si estingua, venga posto in liquidazione o sia dichiarato fallito, perde automaticamente la qualità di socio e l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ne prende atto.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, ove il socio receduto o escluso aveva propri Delegati all'Assemblea, si deve procedere al completo rinnovo immediato della componente assembleare cui apparteneva. All'elezione dei nuovi delegati concorrono anche gli eventuali nuovi soci ammessi. I Delegati così eletti restano in carica sino al rinnovo dell'Organo Assembleare.

Articolo 9



(organismi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei Conti;
- Il Giudice Unico;
- La Commissione d'Appello.

Articolo 10

(L'Assemblea dei Soci - Composizione durata e poteri)

1 L'Assemblea è composta dai Delegati delle quattro categorie dei Soci, che ogni cinque anni provvedono al loro completo rinnovo. Ove uno o più Soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranze sono calcolati in relazione ai Delegati accreditati.

2 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando almeno un quarto dei componenti del Consiglio o dei Delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare, per deliberare sui seguenti argomenti:

a) in sede ordinaria:

- approvazione del bilancio consuntivo;
- approvazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali;
- elezioni del Consiglio Direttivo ed eventuale determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti;
- elezione del Revisore dei Conti o, in alternativa, affidamento dell'incarico di revisione ad un organismo consortile esterno e determinazione onere dispesa;
- approvazione del Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previsto dall'articolo 29 comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17;
- ineleggibilità o decadenza di Delegati di Soci a mente dell'art.6;
- esclusione di Soci o presa d'atto della loro estinzione a mente dell'art.9;
- azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o revisore dei conti;
- delega al Consiglio Direttivo per la costituzione e/o partecipazione ai consorzi di cui all'art. 3 punto 7;
- ogni altra materia che le sia sottoposta con delibera del Consiglio Direttivo,
- ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente dell'ATC almeno venti giorni prima della riunione.

b) in sede straordinaria:

- modificazione dell'atto costitutivo;

- scioglimento dell'Associazione; nomina e poteri dei liquidatori.

3 La convocazione è inviata almeno quindici giorni prima della riunione a tutti i Soci a mezzo di posta certificata (PEC), a tutti i Delegati a mezzo di e-mail ordinaria.

4 L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Latina.

5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ATC o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. L'Assemblea nomina il segretario verbalizzante. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni assembleari.

Articolo 11

(L'Assemblea dei Soci - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

1. Salvo per quanto disposto per la nomina delle cariche sociali, l'Assemblea delibera:

a) in sede ordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica di ciascuna componente e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;

- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza di almeno il quaranta per cento dei Delegati e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti;

b) in sede straordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica per ciascuna componente;

- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica.

2. Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: in ogni altro caso avviene per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non deliberi una diversa forma di votazione.

3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede come segue:

- i Delegati di ciascuna categoria di Soci eleggono i membri del Consiglio che spettano alla propria componente;

- ciascun Delegato può indicare sulla scheda il nome di tanti candidati che rappresentino non più di un terzo dei membri da eleggere per la propria componente;

- per ciascuna componente risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze.

Articolo 12

(Il Consiglio Direttivo - Composizione e durata)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 10 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Delegati, nei seguenti rapporti:

- 3 (tre) tra la categoria degli Agricoltori;

- 3 (tre) tra la categoria dei Cacciatori;
 - 2 (due) tra la categoria degli Ambientalisti;
 - 2 (due) tra la categoria degli Enti Locali;
2. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati all'Assemblea al momento del rinnovo del Consiglio.
3. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica ove:
- siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
 - siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi;
 - siano dichiarati ineleggibili o decaduti dall'incarico di Delegati;
4. I Consiglieri che siano venuti meno nel corso dell'incarico sono surrogati dal Consiglio con altri Delegati appartenenti alla medesima categoria di Soci. I Consiglieri così cooptati restano in carica per la residua durata del Consiglio, salvo procedere alla sostituzione mediante nuova elezione; anche in tale ipotesi i Consiglieri così eletti restano in carica per la residua durata del Consiglio.

Articolo 13

(Il Consiglio Direttivo - Poteri)

1. Elegge il Presidente dell'ATC, nomina il Vice Presidente, il Segretario verbalizzante e le Commissioni di lavoro interne.
2. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi, in particolare esso:
 - predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, trasmettendoli poi, almeno 30 giorni prima della data della riunione assembleare, al Revisore dei Conti, o all'organo esterno di revisione, per il relativo controllo e la stesura della propria relazione;
 - convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del giorno:
 - assume e licenzia il Direttore dell'ATC;
 - vigila sull'operato del Direttore dell'ATC dandogli le opportune istruzioni e direttive;
 - assume e licenzia il personale;
 - tiene i rapporti con gli altri ATC, anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli A.T.C. a livello regionale o provinciale;
 - tiene i rapporti con gli Organi regionali, nonché con l'eventuale Consorzio tra ATC;
 - sentito il Direttore dell'ATC, avanza ai competenti organi regionali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territorio di competenza;
 - sentito il Direttore dell'ATC, prende tutti i provvedimenti

in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell'ATC;

- decide, fatti salvi i diritti dei cacciatori residenti nei comuni del comprensorio in cui ricade l'ATC, in maniera motivata sulla domanda di ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC, entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.

- provvede con Regolamento a determinare i criteri e le priorità per l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC.

- provvede alla erogazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica;

- nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali, amministra, con la collaborazione del Direttore dell'A.T.C., e cooperando con l'eventuale organo di gestione le oasi di protezione e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica che si trovino nel territorio dell'A.T.C.;

- promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;

- organizza la vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 29 - comma 8 della L.R. 17/95;

- in caso di sfiducia da parte del Consiglio stesso, revoca le nomine di Vice Presidente - Segretario verbalizzante, del Comitato esecutivo e delle Commissioni di lavoro;

- attua i deliberati dell'Assemblea e svolge tutti compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali, e provinciali incombono all'ATC.

3. Il Consiglio direttivo può nominare commissioni di lavoro e/o delegare a propri componenti specifiche attività, e ciò in via generale o di volta in volta.

Articolo 14

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento e dura in carica per cinque anni.

2. In caso di assenze o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, nominato anch'egli dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.

3. Il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e il Comitato esecutivo, fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;

- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato

esecutivo e dell'Assemblea;

- rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente;

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 15

(Organo di Controllo dei Conti)

1. L'Organo di Controllo Contabile è monocratico, composto da un Revisore Unico e da un Supplente, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2. Resta in carica cinque anni e svolge le funzioni di revisione e controllo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Art. 16

(Il Giudice Unico)

Il Giudice Unico è nominato dal consiglio Direttivo con incarico quinquennale e può essere rinnovato. E' scelto tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati della Provincia di Latina e/o della Regione Lazio, patrocinante in cassazione.

E' competente in 1° grado in materia di violazione delle norme statutarie e regolamentari ed è in tema di violazione delle delibere degli organi sociali.

I provvedimenti adottati dal Giudice Unico sono appellabili dinanzi alla Commissione di Appello.

Non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

(La Commissione di appello)

La Commissione di Appello è organo giudicante di 2° grado.

E' nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da 3 membri e 2 supplenti. Sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Latina e/o della Regione Lazio.

La Commissione d'Appello dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Elegge nel suo seno il Presidente ed il segretario al quale è demandata la conservazione degli atti del Collegio stesso.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di 3 Membri.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa.

La Commissione non decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo.

In caso di disaccordo delle parti provvede a nominare il Presidente del Collegio arbitrale di cui all'art.23 del presente Statuto.

Nomina altresì l'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

Art. 18

(Il Comitato Esecutivo)

1. Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio interno

un comitato esecutivo formato da sei membri.

2. Il Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo, deve essere composto da un rappresentante di ciascuna categoria di Soci e da due per le categorie degli agricoltori e dei cacciatori.

3. Il Comitato esecutivo, al quale il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i compiti esecutivi, con la sola esclusione di quelli previsti alle lettere a), b), c) dell'articolo 13, ottempera, comunque, a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29 della L.R. n.17/95.

4. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio Direttivo può determinare un compenso per i membri del Comitato esecutivo.

Articolo 19

(Il Direttore dell'ATC)

1. Il Direttore è il responsabile tecnico dell'ATC. Può avere con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato. E' il responsabile amministrativo finanziario dell'Associazione.

2. E' scelto fra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo faunistico - venatorio e ambientale/giuridico amministrativo.

3. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- è capo del personale dell'ATC;

- partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;

- attua le decisioni tecniche del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo;

- propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;

- sovrintende all'attività venatoria ed esercita la vigilanza avvalendosi delle guardie volontarie venatorie;

- rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive generali fissate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato esecutivo.

- è responsabile della gestione faunistico-venatoria dell'A.T.C. e dell'attuazione degli eventuali progetti in materia faunistica e ambientale.

- emette i pagamenti congiuntamente al Presidente.

4. Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20

(Organismi settoriali)

1. Il Consiglio Direttivo può, anche in esecuzione di apposite previsioni di norme regionali o del Regolamento dell'Associazione, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'ATC o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio e/o ambientale.

2. Il Consiglio nomina i componenti e determina la durata in carica e i poteri di tali Organismi, la cui attività è,

comunque, coordinata dal Direttore dell'ATC e rispondono al Consiglio stesso.

3. Ove sia previsto un compenso per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 21

(patrimonio sociale)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali dei cacciatori nella misura decisa dall'Assemblea dei Soci;
- dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R.n.17/95 per gli incentivi dovuti ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico - venatorio;
- dai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. n. 17/95 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da terzi;
- dai proventi delle partecipazioni consortili ed azionarie di cui all'art. 3 - punto 3 e dai ristorni Regionali di cui all'art. 51 - comma 4 della L.R. 17/95;
- da un fondo di garanzia vincolato di €.15.493,71.

Articolo 22

(esercizio sociale bilanci)

1. L'Esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il principio della competenza.
3. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita. Ove ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, attraverso il ricorso a mezzi propri e/o l'aumento delle quote associative.
4. Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare l'elasticità di cassa.
5. Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Consiglio.
6. Nel caso, invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo crescente per due esercizi consecutivi il Consiglio deve darne motivazione nel merito in sede di approvazione. Ove tale avanzo non sia determinato dall'esigenza di accumulare i fondi necessari a far fronte a spese straordinarie o investimenti, l'Assemblea, su proposta del Revisore dei Conti, procederà ad una congrua riduzione delle quote sociali ovvero a deliberare riduzioni della quota di iscrizione all'ATC per l'esercizio dell'attività venatoria. Nel caso che l'Assemblea non provveda in tal senso, il Revisore dovrà informarne la Regione, che potrà prendere gli opportuni provvedimenti ai

sensi delle vigenti norme.

Articolo 23
(norme finali)

1. Tutte le controversie tra soci e/o Delegati e tra questi e gli organi dell'Associazione direttamente connessa con l'attività istituzionale e non rientranti nelle ipotesi disciplinate dal presente statuto, saranno deferite ad un Collegio arbitrale che deciderà senza formalità come amichevole compositore.

Il Collegio sarà composto da 3 membri due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo scelto dai primi due nominati, in caso di disaccordo dal Presidente della Commissione d'Appello.

La presente disposizione si intende accettata all'atto dell'assunzione della carica da parte dei soggetti sopra indicati.

2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi nazionali vigenti, della legge regionale riguardante le persone giuridiche.

Firmato in calce e a margine in originale da:

TRANI Elio

Massimo De Prisco Notaio Sigillo



COPIA CONFORME

Io sottoscritto dr. Massimo De Prisco, Notaio in Gaeta, iscritto al Collegio Notarile di Latina, certifico la presente copia, che si compone di quattordici fogli, oltre il presente, conforme all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Gaeta, Via E. Filiberto n. 9, undici febbraio duemiladiciannove

